

Il giusnaturalismo, in generale, è la dottrina che afferma l'esistenza di un *diritto naturale* (*jus naturale*), inteso come un sistema normativo diverso e antecedente ogni diritto posto dallo Stato o da qualsiasi altro sistema politico e giuridico (diritto positivo). Tale diritto naturale è considerato dai suoi fautori come in sé valido, indipendentemente da ogni condizione storica e culturale, per cui esso è superiore e deve sempre prevalere sul diritto positivo affermato da un qualsiasi sistema politico. Esso, per definizione, è quindi antitetico a ogni forma di *positivismo giuridico*, per cui il diritto è l'espressione della volontà dello Stato o, più in generale, del potere costituito. Nonostante, a volte, il termine sia usato esclusivamente al fine di indicare uno specifico insieme di dottrine sviluppatesi all'inizio dell'età moderna tra il XVII e il XVIII secolo, esso qualifica piuttosto un insieme più vasto di concezioni filosofiche, politiche e giuridiche che riguardano tanto la civiltà antica, quanto quella medievale e moderna.

Tutte le diverse varianti del giusnaturalismo si possono riassumere considerando il diritto naturale o come espressione della volontà divina, o come legge di natura identificabile con l'istinto che accomuna uomini e animali o come ordine razionale conoscibile ed esplicitamente formulabile.

Giusnaturalismo antico e medievale

Il personaggio di Antigone, nell'omonima tragedia di Sofocle, incarna per esempio la prima tipologia. Costei, infatti, si rifiuta di obbedire al re di Tebe, Creonte, in nome delle leggi divine che precedono e devono sempre prevalere sulle leggi umane. Per Cicerone, invece, che esprime l'idea di un ordine divino congruente con un ordine razionale universale, «Vera legge è la retta ragione, in armonia con la natura, universale, immutabile, eterna... Non è lecito ad essa sostituire altra legge, né modificarla in alcuna parte o annullarla del tutto... Non è essa infatti diversa da Roma ad Atene o dall'oggi al domani; ma unica, eterna, immutevole e capace di tenere a freno tutte le genti in ogni tempo. Poiché uno è signore e guida di tutte le cose, il dio, colui che tale legge ha ideato, meditato, emanato...»

Ulpiano, dal canto suo, considera piuttosto il diritto naturale come ciò che «la natura ha insegnato a tutti gli animali; è da qui che discende l'unione fra maschio e femmina, che noi chiamiamo matrimonio, è da qui che discende la procreazione dei figli, da qui il loro allevamento».

Accanto a queste opposte e diverse concezioni, nel medioevo si sviluppò, poi, l'idea di un diritto naturale coincidente con la rivelazione divina, contenuta nelle sacre scritture. San Tommaso, in ultimo, nel tentativo di rendere coerente il diritto naturale con la razionalità umana e con Dio, lo interpretò come partecipazione dell'uomo alla legge eterna, intesa come coincidente con la ragione stessa di Dio.

Il Giusnaturalismo moderno

Ugo Grozio (Hug de Groot), fondatore del giusnaturalismo moderno, sostenne un'interpretazione del diritto naturale fondato sulla ragione e sussistente indipendentemente da Dio, dalla sua volontà ed esistenza. Si diffuse, così, per opera sua una concezione del diritto naturale autonoma rispetto a un supposto ordine soprannaturale del mondo.

Il giusnaturalismo moderno, riprendendo quindi la formulazione di Grozio, concentra specificamente la propria attenzione sui diritti naturali dell'individuo. In tal senso, seppur nella continuità di una tradizione millenaria, esso esprime rispetto alle epoche precedenti un particolare interesse per i diritti soggettivi, coerente con una profonda mutazione storica e culturale. Non a caso il giusnaturalismo servì, grazie alla sua dottrina dei diritti innati dell'individuo, a conferire un solido fondamento alle dottrine liberali e individualistiche tipiche del XVII e XVIII secolo. Per esempio Locke, giustamente annoverato tra i padri fondatori del liberalismo, utilizzò il diritto naturale per sostenere l'inviolabilità della vita, della proprietà e della libertà individuale. Per i moderni giusnaturalisti, infatti, gli individui, abbandonando lo *stato di natura* privo di or-

ganizzazione politica, creano lo Stato per mezzo di un contratto tra loro stipulato, allo scopo di proteggere i loro diritti naturali. In tal modo essi subordinano l'esistenza stessa dello Stato e la sua legittimità al corretto assolvimento di tale compito. Come afferma lo stesso Locke: «Non è senza ragione che egli (l'uomo in quanto individuo) cerca e desidera unirsi in società con altri che sono già riuniti, o hanno in mente di riunirsi, per la reciproca salvaguardia della loro vita, libertà e beni: cose che io denomino con il termine generale di proprietà. Il grande e principale fine per cui dunque gli uomini si uniscono in Stati e si assoggettano a un governo è la salvaguardia della loro proprietà. A tal fine lo stato di natura è per molti rispetti inefficiente». Le concezioni tipiche del giusnaturalismo moderno ebbero anche rilevanti effetti politici, ispirando la *Dichiarazione d'indipendenza degli Stati Uniti d'America* (1776) e la *Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino* (1789). Nel corso del XIX secolo il giusnaturalismo, tuttavia, cadde in discredito a causa della sua astrattezza e della sua pretesa di indicare valori, norme e diritti, immutabili e universalmente validi, indipendentemente dal contesto storico di riferimento. L'idea di uno *stato di natura* antecedente la nascita di ogni società umana, così come la concezione di un insieme di diritti innati, indipendenti dall'orizzonte culturale di riferimento, appare, infatti, per come era stata originariamente concepita, piuttosto inverosimile e irrealistica. Tuttavia, il giusnaturalismo ha avuto il grande merito di aver storicamente introdotto e rivendicato l'esistenza di quei fondamentali diritti individuali che rappresentano una delle più importanti conquiste politiche e culturali della civiltà occidentale.

Nel contesto storico contemporaneo in particolare, il giusnaturalismo, reinterpretato abbandonando la pretesa di immutabilità ed eternità del diritto naturale, è stato oggetto, dopo la tragica parentesi totalitaria della prima metà del XX secolo, di un rinnovato interesse, per la sua fondamentale capacità di costituire un limite al potere dello Stato e di ogni altro sistema politico possibile.

Bibliografia

- N. Bobbio, N. Matteucci, G. Pasquino, *Giusnaturalismo* in *Il Dizionario di politica*, UTET, Torino, 2004.
 J. J. Chevallier, *Storia del pensiero politico*, trad. it di N. Tonna, il Mulino, Bologna 1989, vol. II.
 Cicerone, *Dello stato*, a cura di A. Resta Barile, Mondadori, Milano, 1994.
Droit in *Dictionnaire de Philosophie Politique*, sous la direction de P. Raynaud et S. Rials, P.U.F., Paris, 1996.
 C. Faralli, *Le grandi correnti della filosofia del diritto: dai Greci ad Hart*, Giappichelli, Torino, 2011.
 G. Fassò, *Storia della filosofia del diritto*, Il Mulino, Bologna 1968-1972, vol. III.
 J. Locke, *Il secondo trattato sul governo*, trad. it. di A. Gialluca, Bur, Milano, 2007.
 P. Piovani, *Giusnaturalismo ed etica moderna*, a cura di F. Tessitore, Liguori, Napoli 2000.
Testi e problemi del giusnaturalismo romano, a cura di D. Mantovani e A. Schiavone, IUSS Press, Pavia 2007.